

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 36

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, DI VAGNO, MAGNANI NOYA MARIA,
ACHILLI, ANIASI**

Presentata il 20 giugno 1979

Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel breve volgere di anni il nostro Paese è diventato uno dei grandi venditori di apparecchiature belliche nel mondo. In particolare, negli ultimi due anni le vendite sono aumentate del 50 per cento e attualmente l'industria degli armamenti occupa un posto notevole nel bilancio dello Stato. Se da una parte il commercio di armi ha avuto benefici riflessi sulla bilancia dei pagamenti e sulla manodopera, dall'altra ha suscitato polemiche e preoccupazioni sin dall'epoca della vendita d'armi al Sud Africa, nonostante l'embargo dell'ONU del 1965.

Perplessità hanno destato anche altre transazioni come, per esempio, la licenza di fabbricazione di aerei da caccia trasformabili per missioni antiguerriglia, la esportazione di sommergibili tascabili alla Columbia e al Pakistan, la vendita di carri armati al Pakistan e di elicotteri al Medio Oriente.

Occorre inoltre osservare che un modello di sviluppo, che dia prioritario sostegno all'industria bellica, appare in contrasto con le esigenze di una progressiva riduzione degli armamenti e con i progetti di riconversione verso l'industria civile.

Anche alcune industrie belliche a partecipazione statale hanno del resto preso precise posizioni in tema di sviluppo degli armamenti. Ad esempio, in un recente rapporto dell'EFIM viene fatto rilevare che « il bilancio ordinario della difesa non è in grado di soddisfare le necessità immediate e future della difesa, nel quadro degli impegni assunti in sede internazionale ».

Non si può certamente fare a meno di osservare che, se è giustificata la preoccupazione circa la prosperità delle industrie belliche, non possono però essere ignorati gli aspetti negativi, sul piano politico, di una eccessiva diffusione di armi, tenendo conto di problemi di instabilità internazionale, di pericoli di coinvolgimento in conflitti e di risvolti sociali.

A differenza di molti altri paesi non sono stati fissati, per legge, in Italia, criteri restrittivi ben precisi sul commercio delle armi. Ad esempio, nella Germania Federale è stato stabilito, per legge, che la nazione a cui vengono vendute delle armi deve essere caratterizzata da una situazione politica stabile. Un altro criterio restrittivo adottato dal Giappone, Svezia e Svizzera, stabilisce che non debbano es-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sere forniti materiali bellici a quei paesi per i quali siano in atto proibizioni dell'ONU circa il commercio d'armamenti.

Del resto la Convenzione dell'Aja, del 1907, proibisce esportazioni di armi a nazioni in guerra. In alcuni paesi esiste poi il veto di esportazione verso nazioni che si trovano in conflitto latente e verso nazioni con regime dittatoriale o razzista.

In un paese come il nostro, dove la Costituzione pone nella massima evidenza il rifiuto della guerra e dove viene costantemente riaffermato il principio di attuare una politica ispirata al conseguimento dell'ordine internazionale e della stabilità, il problema sembra particolarmente sentito.

Dobbiamo allora esaminare a chi è affidata nel nostro paese la responsabilità reale della vendita di armamenti.

Esiste un comitato interministeriale di cui fanno parte i Ministeri degli esteri, delle finanze, della difesa, dell'industria, dell'interno, e del commercio estero. Le decisioni prese certamente tengono conto di valutazioni circa il tipo e l'entità degli armamenti, gli Stati compratori e le garanzie. Tuttavia ci si chiede se il Parlamento può essere tenuto all'oscuro di questo settore così delicato, specie per i riflessi politici. Infatti una analisi globale e responsabile non può prescindere da una indagine sui « motivi » dei paesi acquirenti. Tra l'altro è noto che, per certi governi, esistono ragioni politiche che assicurano il supporto delle forze armate soddisfacendo alla richiesta, da parte militare, di armamenti. In altri paesi esiste l'esigenza di trovare una identità nazionale attraverso l'azione unificante che lo acquisto di armi può produrre su gruppi interni chiusi.

Né si debbono trascurare gli effetti economici inflazionistici che, in certi paesi, possono essere generati dall'acquisto di armi. In sostanza si tratta di un commercio che non può prescindere da un esame delle ripercussioni in politica estera ed anche nella politica interna: nella politica estera, in quanto eventuali ripercussioni negative devono esser valutate a fronte di effetti futuri in campo econo-

mico, e nella politica interna per quanto riguarda lo sviluppo del potenziale militare nazionale ed ancor più per i suoi riflessi sul mercato del lavoro.

Nel considerare il problema della definizione dei termini legali nei quali si configura l'esportazione di armi, occorre fissare dei criteri per la classificazione del materiale bellico: tra l'altro, perché vi possono essere materiali impiegabili sia per usi militari che civili.

Un punto importante riguarda poi l'« uso finale » di determinati materiali e la possibilità di rivendita da parte dei paesi acquirenti ad altri paesi. Si può agire su questi aspetti pretendendo apposite cauzioni da parte degli acquirenti con valore vincolante, almeno per un certo lasso di tempo.

Un contributo importante può consistere nella ufficializzazione annuale in sede di aggiornamento del « libro bianco della difesa », circa le transazioni finanziarie nel commercio d'armi da parte di industrie private e a partecipazione statale.

Un controllo a livello parlamentare, da parte di un comitato in cui siano presenti membri delle Commissioni difesa, esteri, finanze, interni, industria sul commercio militare industriale potrebbe forse servire a contenere questo fenomeno in limiti non allarmanti.

Anche una attenta vigilanza da parte dei sindacati sulla attività dell'industria bellica potrebbe concorrere ad evitare indirizzi dannosi. Sembrano infine necessari impegni più concreti in sede di politica estera a favore del disarmo, impegni troppo spesso disattesi nei fatti; è auspicabile infine, nell'ambito della CEE, un più attento coordinamento della politica degli armamenti.

In un recente documento del Consiglio d'Europa si afferma che per l'Italia il traffico d'armi obbedisce a motivazioni che ben poco hanno a che fare con la politica estera del governo. Anche se questo giudizio non sembra fondato, certamente esiste la esigenza di stabilire alcuni controlli parlamentari sull'intera materia. Questo è il fine che si propone la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono proibite vendite di armamenti a paesi razzisti o dittatoriali, a paesi belligeranti o a paesi dove esiste uno stato di tensione. In particolare tale proibizione si riferisce a paesi per i quali sono in atto particolari divieti dell'ONU o di altri organismi internazionali riconosciuti dall'Italia.

ART. 2.

Le industrie produttrici di armamenti devono rendere note al Governo le loro intenzioni di vendita. Il Governo valuterà quali commesse sono da considerarsi di rilevante interesse politico.

ART. 3.

È istituito presso il Parlamento un apposito comitato composto da 15 senatori e 15 deputati scelti nelle Commissioni difesa, interni, esteri, finanze, industria che ha il compito di valutare l'opportunità di vendita in relazione al tipo degli armamenti e alla situazione internazionale. Il comitato valuta altresì le eventuali condizioni e garanzie connesse con le vendite e con la probabilità di ulteriori rivendite e trasformazioni (controlli sulla destinazione finale e sull'uso finale degli armamenti stessi). In particolare possono essere controllate le eventuali cauzioni da richiedere al compratore sull'uso finale.

ART. 4.

Il comitato per il controllo sulle vendite di armamenti all'estero deve agire in stretta relazione con l'istituendo comitato per il controllo sulle commesse militari.

ART. 5.

Il controllo sullo stato delle esportazioni concerne non solo armamenti nuovi ma anche armamenti « usati » sottoposti a eventuale riciclaggio.

ART. 6.

Annualmente, in sede di aggiornamento del « libro bianco della difesa », il Governo renderà noti i dati sulla esportazione di armamenti.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento del comitato sono poste a carico del bilancio del Senato e della Camera.